

una di ordine speciale. La considerazione di ordine generale è questa. Io non so come potrete fare il calcolo dell'annualità, quando l'annualità dovrà essere rappresentata in parte da valuta in oro, in parte da valuta in carta. L'annualità deve comprendere tutte le retribuzioni sotto una specie sola di moneta.

L'annualità di 45 centesimi, a mio avviso, deve essere sempre proporzionale al capitale di cui ancora rimane debitore il mutuatario; non è una annualità fissa, perchè se fosse tale sarebbe assai maggiore di ciò che vuole essere. Il mutuo diminuisce di anno in anno, si riduce dal primo fino al cinquantesimo anno, supponendo che sia fatto per cinquant'anni, fino a che si riduce a zero. Ed essendo la provvigione scalare in nessun altro modo semplice potete fare il calcolo dell'annuità complessiva, salvo che fissandone la valuta in una sola specie. Non voglio supporre il caso che riteniate la provvigione come fissa. Giacchè se la provvigione di 45 centesimi fosse fissa per ogni anno, allora voi non potete più dire che essa sia una percentuale proporzionale; ma è una provvigione diversa di cui io non ho visto traccia nel disegno di legge, e si accresce notevolmente, in rapporto al debito che va scolarmente diminuendo. Perchè, ripeto, sia semplice il calcolo dell'annualità unica, la quale comprenda interessi, ammortizzamento, tasse e provvigione occorre che tutte codeste quote siano commisurate ad una sola specie di valuta. La considerazione d'ordine speciale è questa: che ad ogni modo centesimi 35 di provvigione rappresentano già un utile considerevole. Infatti, supposto coperto tutto il capitale sociale e quello in obbligazioni, la provvigione di centesimi 35 rappresenta lire 3.85 per cento di utile lordo da aggiungere al frutto proprio del capitale. E non è poco, trattandosi di operazione di credito fondiario. E poichè parlo, vorrei raccomandare al Governo di esaminare se al riguardo delle tasse la legge del 1885 non abbia bisogno di essere ritoccata.

La legge del 1885 prescrive l'abbonamento della tassa in annui centesimi 15 per ogni cento lire, eventualmente anche soli centesimi 10.

Quando si contempla il caso di una restituzione preventiva del debito, allora la commisurazione della tassa segue una legge, che non mi pare la legge dell'equità.

Si dice così nella legge unica del 1885: Se le restituzioni anticipate sono parziali la tassa non si diminuisce, la tassa dovrà essere sempre pagata nella proporzione in cui si pagava prima.

Quando invece la restituzione è totale allora

si fa un conto all'ingrosso e si dice pagherete un quarto di ciò, che ancora vi spetterebbe di pagare in seguito.

Ora il quarto può essere molto e può essere poco; è una misura empirica, che può vantaggiare o l'una o l'altra delle due parti, ma certo non vantaggia l'equità.

Parrebbe a me che, in una questione come questa, il Governo dovrebbe preoccuparsi di regolare meglio la materia, facendo sì che si paghi nè più nè meno del dovuto; è argomento, che merita tutta la nostra attenzione, anche perchè giova all'interesse pubblico di favorire, se mai, ma non di contrastare, l'anticipata liberazione del debito.

Io non so se tutti qua dentro siano favorevoli al presente disegno di legge, il quale tende a disciplinare il modo, con cui fare debiti; ma io credo che non direi cosa vana se manifestassi la sicurezza che noi saremmo tutti concordi il giorno fortunato in cui ci si imponesse la necessità contraria, di disciplinare fortemente la maniera di estinguerli. È perciò che io prego il Governo di voler portare la sua attenzione sull'argomento delle tasse nel caso a cui ho accennato; così farà opera buona verso coloro che, sottostando a sacrifici talvolta gravissimi, tendono ad anticipare lo scioglimento dei loro debiti, nè recherà danno allo Stato; giacchè i debiti ipotecari, se sono un peso per la proprietà privata, non costituiscono mai una ricchezza neanche per la Nazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte.

Di Belmonte. Dopo ciò che ha detto con tanta competenza l'onorevole Rubini, a me resta poco da dire sul primo capoverso dell'articolo del quale l'onorevole Rubini si è occupato nella seconda parte del suo discorso.

Esso, secondo me, è superfluo, perchè non fa che riprodurre la disposizione della legge 7 luglio 1885, la quale non è punto abrogata. È dunque un pleonasma, a meno che non si accettino le preghiere dell'onorevole Rubini, riducendo la provvigione al di sotto dei 45 centesimi, come sarebbe desiderabile. Nè dovrebbe essere difficile dopo l'esempio dato da parecchi Istituti, i quali spontaneamente ed in diverse proporzioni e vari tempi indussero il tasso delle provvigioni fino ad un minimo di centesimi 20.

Non è dunque la prima parte dell'articolo che mi dà pensiero, ma la libertà lasciata all'Istituto di imporre nel fare i mutui in oro o in cartelle pagabili in oro la provvigione che ad esso meglio piaccia. E ne sono impensierito, perchè sono con-